



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Prot. n. 53 /2022/Int.

Torino, 15 luglio 2022

Oggetto: Circolare ricognitiva e di aggiornamento delle misure in atto presso l'Ufficio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il Presidente

Considerato che il 30 giugno 2022 il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dello sviluppo economico, l'INAIL e le parti sociali hanno siglato il **Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro** che aggiorna e rinnova i precedenti accordi in materia sottoscritti il 14 marzo, il 24 aprile 2020 e il 6 aprile 2021 tenendo conto della normativa vigente;

Dato atto che il RSPP incaricato ha fatto pervenire l'aggiornamento di tale Protocollo datato 7 luglio 2022;

Considerato che il Protocollo aggiornato ha caratteristica di volontarietà e ha valore di linea guida;

Considerato il recente aumento dei contagi da SARS-CoV2 in corso;

Ritenuto necessario continuare a garantire condizioni di salubrità e sicurezza presso la sede del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino a tutela del personale dipendente e dell'utenza che a vario titolo accede alla struttura;

Richiamate le disposizioni organizzative precedentemente diramate, in particolare i provvedimenti della scrivente del 31 marzo 2022 e 19 aprile 2022;

Richiamato in particolare, da ultimo, il provvedimento del 30 aprile u.s. emesso in occasione della cessazione dello stato di emergenza a seguito dell'adozione del D.L. 24.03.2022 n. 24 (oggi convertito dalla Legge n. 52/2022), le cui indicazioni debbono intendersi integralmente confermate in quanto compatibili con la vigente normativa e con quanto qui di seguito disposto;

RICORDA

- 1) **che è vietato fare accesso alla sede giudiziaria in caso di positività al Covid-19, anche se "non ufficiale" cioè accertata con tampone autosomministrato e non comunicato all'A.S.L. o al Medico di Medicina generale;**

2) che è fortemente raccomandato, nel perdurante rispetto delle misure precauzionali già disposte, fra l'altro:

- **nel caso in cui sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura), non fare ingresso in ufficio (e non permanervi qualora i sintomi dovessero manifestarsi dopo l'ingresso) nonché dichiararlo tempestivamente al datore di lavoro presso l'Ufficio della dirigenza amministrativa;**
- **provvedere con frequenza al ricambio dell'aria negli uffici - anche in presenza di condizionatori - ed altresì nella sala break, nonché quando in uso nell'aula di udienza, nelle relative anticamere, nelle camere di sicurezza;**
- **provvedere alla frequente detersione e disinfezione delle mani;**
- **provvedere alla pulizia e disinfezione delle postazioni di lavoro, degli oggetti personali e di uso comune e delle superfici;**
- **la pratica dell'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- **non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;**
- **gestire gli spazi comuni (uffici condivisi, corridoi, archivi, sala break, aula di udienza e relative anticamere, camere di sicurezza) nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro;**
- **nell'orario di apertura al pubblico consentire l'ingresso in cancelleria di una/due persone alla volta ove sia presente la barriera in plexiglass e sempre purché la compresenza di due persone sia gestibile garantendo il distanziamento di almeno un metro; nelle cancellerie non provviste di bancone, il pubblico deve invece attendere dietro l'apposito sportello posto sulla porta;**
- **indossare la mascherina negli ambienti di lavoro chiusi e in copresenza di più persone negli uffici, dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro e in relazione ai servizi che si svolgono all'esterno in carenza di distanziamento (utilizzo degli automezzi di servizio in più persone) e in occasione dell'utilizzo dell'ascensore;**

EVIDENZIA

che il Protocollo sopra richiamato fa riferimento esclusivamente ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 – che sono DPI ai fini del D. Lgs. n. 81/2008 - e non prevede più la mascherina chirurgica in quanto essa non costituisce ulteriormente un “dispositivo di protezione individuale” (dal 30 aprile 2022, DL 24/2022, art. 5 comma 8);

che l'utilizzo della mascherina FFP2, pur non costituendo un obbligo, costituisce un importante strumento di prevenzione;

che l'utilizzo della mascherina chirurgica contribuisce in ogni caso oggettivamente – per quanto non sia più un DPI - a limitare la diffusione del virus;

COMUNICA